

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,
RICERCA E UNIVERSITA'**

Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti

Legge regionale 16 luglio 2008, n. 11- art. 1, commi 71,72 e 73.

**Bando per il riconoscimento dei Centri di
Assistenza Tecnica alle Imprese (CAT).**

Anno 2016

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 281 del - 3 MAG, 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Carlo Massacesi)

M. Antonino Amici



Bando per il riconoscimento dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese (CAT). Anno 2016.

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 - Finalità ed oggetto del Bando.....	3
TITOLO II DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CAT	3
Art. 3 - Soggetti richiedenti	3
Art. 4 – Tipo di attività.....	3
Art. 5 – Requisiti necessari	4
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda	4
Art. 7 – Procedure istruttorie	4
Art. 8 – Procedure per il riconoscimento	5
Art. 9 – Revoche	5
Art. 10 – Tutela della privacy	5
Art. 11 - Disposizioni finali	5

13/10/2016



TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. La Giunta regionale riconosce ed autorizza con apposito provvedimento, a seguito del presente Bando, i centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali, denominati CAT.

Si richiamano di seguito le principali norme nazionali e regionali di riferimento:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 concernente "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" - Art. 23;
- legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 recante "Nuove norme in materia di commercio" - Art. 1, commi 71, 72 e 73.

Art. 2 - Finalità ed oggetto del Bando

1. Il presente Bando disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dei CAT.
2. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo.

TITOLO II Disposizioni per il riconoscimento dei CAT

Art. 3 - Soggetti richiedenti

1. Sono riconosciuti CAT gli organismi costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria tra commercianti, a carattere nazionale, più rappresentative a livello provinciale, con o senza la partecipazione delle Società o delle Associazioni e/o Federazioni di Categoria da esse promosse. Tali organismi possono essere costituiti anche in collaborazione con le Camere di commercio ed altri Enti Pubblici.

Art. 4 - Tipo di attività

1. I CAT hanno lo scopo di erogare servizi intesi a migliorare le prestazioni delle Piccole e Medie imprese del commercio nel territorio con l'obiettivo di consolidarne lo sviluppo e, pertanto, svolgono, tra l'altro, a favore delle imprese, le seguenti attività:

- a) assistenza tecnica alle imprese, quali: politiche di marketing, analisi e studi di mercato, associazionismo agli acquisti, attività promozionali, prevenzione fenomeno usura, assistenza per le imprese in crisi;
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa quali: progettazione e riconversione delle aree commerciali;
- c) gestione economica e finanziaria d'impresa quali: predisposizione del piano d'impresa e del business plan, verifica della strategia, del posizionamento e della missione aziendale, ricerca di mercato orientata alla valutazione delle opportunità;
- d) assistenza e consulenza per l'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e) formazione ed informazione per la sicurezza e tutela dei consumatori;

- f) tutela dell'ambiente, quale: certificazione ambientale;
- g) igiene e sicurezza sul lavoro;
- h) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- i) altre attività eventualmente previste dagli Statuti, in linea con le finalità previste dalla legislazione di settore;
- l) eventuale svolgimento di attività amministrativa, in applicazione del penultimo e ultimo periodo del comma 71 della L.R. n. 11/2008;
- m) tutte le altre iniziative utili alle imprese.

Art. 5 – Requisiti necessari

1. Ai fini del riconoscimento regionale i CAT devono possedere i seguenti requisiti:

- a) statuto dal quale risulti tra le finalità lo svolgimento di attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, senza discriminazioni, in relazione alla partecipazione o meno delle stesse ad organizzazioni di categoria;
- b) disponibilità di almeno una sede stabile, in ambito provinciale, adeguatamente attrezzata;
- c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
- d) svolgimento di una o più attività di cui all'art. 4 del presente bando, da almeno tre anni in forma continuativa, da parte delle Associazioni e/o delle Società e/o Federazioni di Categoria di cui al precedente articolo 3 da esse promosse che entrino a fare parte dei CAT;
- e) instaurazione di almeno 50 rapporti di assistenza tecnica con le aziende.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda e l'allegata documentazione, ai fini del riconoscimento e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica alle imprese, sono inoltrate alla Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università - Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara mediante PEC: dpg015@pec.regione.abruzzo.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo del CAT;
- b) documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 5 del presente bando.

Art. 7 – Procedure istruttorie

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata, entro i successivi 15 giorni dalla data di scadenza della loro presentazione, dalla struttura regionale competente del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Giunta regionale.

2. Nella fase istruttoria sarà verificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5.

3. Eventuali integrazioni alle domande potranno essere richieste dalla struttura regionale competente per l'istruttoria.



Art. 8 – Procedure per il riconoscimento

1. La Giunta regionale adotta apposito provvedimento per il riconoscimento e l'autorizzazione dei CAT entro 30 giorni dal termine di scadenza per l'istruttoria.
2. La struttura competente provvede alla compilazione dell'elenco dei CAT riconosciuti ed autorizzati, dandone adeguata informazione tramite il sito istituzionale della Regione.

Art. 9 – Revoche

1. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento e l'autorizzazione così come disposto dal comma 73 dell'articolo 1 della L. R. n. 11/2008 qualora, a seguito di accertamenti, risulti che sia venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma.

Art. 10 – Tutela della privacy

1. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali sono trattati dalla Regione Abruzzo, per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente competente in materia, ovvero altro funzionario appositamente incaricato ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e della L.R. 1/10/2013, n. 31. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al numero telefonico 0857672368 ed al seguente indirizzo PEC: dpg015@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente a livello nazionale e regionale di riferimento.